DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 171/2004

del 3 dicembre 2004

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 158/2004 del 29 ottobre 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 ([2]).

(3) Il regolamento (CE) n. 261/2004 abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio ([3]), che è integrato nell'accordo e che deve pertanto essere soppresso dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1) Dopo il punto 68aa (regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«68ab. **32004 R 0261**: regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).»

2. Il testo del punto 68 [regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio] è soppresso.

([1]) GU L 102 del 21.4.2005, pag. 41.

([2]) GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1.

([3]) GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

Articolo 2

Il testo del regolamento (CE) n. 261/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 dicembre 2004, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2004.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.